

Protocollo di intesa per la realizzazione di una Procedura di Conciliazione

tra

Banca Popolare di Bari S.p.A. in A.S. (“BPB” o “Banca”)

e

Associazioni dei Consumatori (“Associazioni”)

La Banca Popolare di Bari S.p.A. in A.S. intende offrire ai propri soci (di seguito i “**Soci**”) –congiuntamente anche le “**Parti**” - che ritengono di aver subito danni patrimoniali e/o non patrimoniali, diretti o indiretti, attuali o futuri, causalmente connessi all’investimento (di seguito anche l’“**Investimento**”) in azioni BPB (di seguito anche le “**Azioni**”, le quali non ricomprendono le azioni assegnate ai Soci a titolo gratuito), e che versano in difficili condizioni economiche o siano colpiti da gravi patologie che necessitino di beni e/o cure di prima necessità, la possibilità di aderire ad una “Procedura di Conciliazione” (di seguito la “**Procedura**”), per risolvere o prevenire qualunque lite o controversia che sia insorta o che possa in futuro insorgere, in relazione all’Investimento.

L’ipotesi di conciliazione si fonda sulla possibilità di riconoscere al Socio in possesso di determinati requisiti (indicati nel prosieguo) un contributo economico (di seguito anche il “**Contributo**”). Per tale Procedura la Banca mette a disposizione un Fondo di Euro 4 milioni.

La Banca offre detta soluzione, pur dichiarandosi totalmente estranea a qualsivoglia rimostranza e contestando in ogni caso integralmente la fondatezza delle doglianze formulate, con esclusivo intento conciliativo ed allo scopo di evitare qualsivoglia contestazione, giudiziale e non, relativa all’Investimento, in una prospettiva anche di ordine solidaristico.

Potrà accedere alla Procedura il Socio che sia persona fisica, titolare di ditta individuale o di studio professionale, che abbia una situazione economica familiare con indicatore ISEE (di seguito anche “**situazione ISEE**”) attestato a partire dal 1° gennaio 2020, pari o inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila), che non sia stato già precedentemente beneficiario da liberalità (contributo di solidarietà del 2017 e/o del 2018), che non abbia già sottoscritto atto transattivo con la Banca (del 2019 e del giugno 2020), che non sia stato destinatario della proposta transattiva di giugno 2020 dedicata ai soci per le azioni sottoscritte nell’ambito degli aumenti di capitale del 2014 e 2015 e che si trovi in una o più delle condizioni di seguito elencate:

a) stato di disoccupazione (per tale intendendosi, ai sensi della Circolare ANPAL n.1 del 23 luglio 2019 (“Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019”) la situazione di coloro che, dal 30 marzo 2019, rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. “DID”) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: 1) non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; 2) sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.);

b) grave patologia che necessiti di beni e/o cure di prima necessità (che colpisca il Socio o parenti indicati nello stato di famiglia);

c) grave difficoltà economica accertata, dovuta alternativamente a:

(i) cessazione/liquidazione o sospensione attività imprenditoriale o professionale avvenuta nell’arco di tempo ricompreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020;

(ii) riduzione dei ricavi calcolata sulla base dei medesimi parametri previsti dalla legislazione emergenziale per la concessione di indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

(iii) accesso alle integrazioni salariali in caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro previsti dalla legislazione emergenziale);

(iv) situazione ISEE attestata a partire dal 1° gennaio 2020, pari o inferiore ad Euro 15.000,00.

Sono esclusi dall'accesso alla Procedura i Soci qualificabili come: clienti professionali di cui all'art. 1, lett. m-*undecies*, T.U.F., siano essi pubblici o privati, di diritto o su richiesta; soggetti collegati, come definiti nella Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, al momento della sottoscrizione delle Azioni; i Soci che presentano esposizioni creditizie deteriorate ("*unlikely to pay*" o "sofferenze", come definite nella Circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, ultimo aggiornamento) alla data del 30 giugno 2020, fatta eccezione per le esposizioni classificate "*unlikely to pay*" relative al rimborso di mutui, finanziamenti, prestiti sospesi ai sensi della legislazione emergenziale Covid-19.

I richiedenti dovranno illustrare i fatti su cui si fonda la propria domanda ed allegare alla stessa la seguente documentazione, in relazione alla motivazione della richiesta:

1) attestazione ISEE rilasciata da ente ufficiale abilitato, a partire dal 1° gennaio 2020 e sino al termine per la presentazione delle domande, dalla quale risulti un indicatore pari o inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) o, ove intenda avvalersene, pari o inferiore ad Euro 15.000,00;

2) documentazione attestante lo stato di disoccupazione, come definito *sub* lett. a), non antecedente al 1° gennaio 2020;

3) copia della documentazione attestante la gravità della patologia, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o medico specialista non antecedente al 1° gennaio 2020, con espressa esclusione di documentazione rilasciata dal medico di base;

4) documentazione che attesti la cessazione/liquidazione o sospensione dell'attività imprenditoriale o professionale avvenuta nell'arco di tempo ricompreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020;

5) documentazione che attesti la riduzione dei ricavi richiesta dalla legislazione emergenziale per la concessione dell'indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica Covid-19 di cui sopra;

6) documentazione che attesti l'accesso alle misure di integrazione salariale previste dalla legislazione emergenziale.

Sussiste, in ogni caso, la possibilità da parte della Commissione di Valutazione Paritetica (di seguito anche la "**Commissione**") di richiedere integrazioni della documentazione presentata.

La misura massima del Contributo è fissata in € 30.000,00 (Euro trentamila) per ciascun Socio e per un valore di Euro 2,38 per ciascuna Azione BPB; l'esame delle richieste di adesione avverrà successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle stesse; all'esito dell'esame di tutte le accettazioni della proposta di conciliazione pervenute, si procederà al riparto dell'eventuale capienza residua del Fondo e quindi alla liquidazione del contributo. Nella suddetta ipotesi di residua capienza del Fondo, la stessa verrà ripartita proporzionalmente tra i Soci aventi diritto al Contributo; la misura di detto contributo non potrà mai superare il valore iniziale dell'investimento né il massimale di Euro 30.000,00.

Ai fini del calcolo dell'entità del contributo, la Banca farà riferimento al numero di Azioni (i) dichiarato dal Socio al momento della presentazione della richiesta di adesione alla Procedura, o in alternativa, (ii) risultante dalle iscrizioni alla data del _____ presso il sistema di gestione accentrata, nell'ipotesi in cui

dalla verifica – facoltativa – della Banca, da effettuarsi entro trenta giorni dalla accettazione della proposta, emerga la non veridicità delle dichiarazioni del Socio.

Le Parti si riconoscono reciprocamente che la sottoscrizione del verbale di conciliazione non comporta la consegna delle Azioni.

Dalla corresponsione di detta somma non potrà dedursi, neppure implicitamente, alcun riconoscimento o ammissione di responsabilità da parte della Banca in relazione all'Investimento.

La richiesta di adesione alla Procedura deve essere effettuata tramite modulistica predisposta dalla Banca, debitamente compilata in tutte le sue parti; ricevuta la richiesta, la Banca effettuerà una prima verifica di ammissibilità volta a verificare la sussistenza dei requisiti di accesso alla Procedura.

Le domande di accesso alla procedura, corredate della prevista documentazione, dovranno pervenire alla Banca a partire dal ____ ed entro e non oltre il ____ e potranno essere presentate dal Socio personalmente, dal proprio legale rappresentante ovvero da una Associazione dei Consumatori.

Gli indirizzi per inoltrare le domande di accesso sono i seguenti:

- Racc. a/r: Banca Popolare di Bari, Corso Cavour 19, 70122 – Bari – all'attenzione dell'Ufficio Soci;
- A mano, presso tutte le filiali di Banca Popolare di Bari o della Cassa di Risparmio di Orvieto;
- A mezzo PEC: segreteriageneralebpb@postacert.cedacri.it

Le domande saranno esaminate dalla Commissione di Valutazione Paritetica composta da un rappresentante della Banca e da un membro dell'Associazione dei Consumatori rappresentativa del Socio, all'uopo designato, ovvero da un rappresentante legale individuato dal socio.

Detta Commissione si avvarrà del supporto di una Segreteria Tecnica istituita dalla Banca, la quale curerà l'istruttoria della Procedura: riceverà le domande da sottoporre al vaglio della Commissione, ne verificherà la regolarità formale ed in caso di riscontrata irregolarità la segnalerà all'Associazione dei consumatori / al singolo Socio o rappresentante designato, assegnando un termine per sanarla; acquisirà tutta la documentazione e le informazioni necessarie a consentire alla Commissione la valutazione della domanda; effettuata l'istruttoria e una volta in possesso della documentazione completa, trasmetterà la domanda alla Commissione e predisporrà i verbali delle riunioni.

Le domande, una volta istruite, saranno approvate solo se ottengono il voto unanime (di entrambi i membri) della Commissione.

L'importo dell'indennizzo per il Socio, determinato dalla Commissione, sarà comunicato al Socio, il quale entro 15 giorni dalla ricezione della proposta conciliativa, potrà valutare se accettarla o rifiutarla. Qualora il Socio decida di accettare la proposta conciliativa, sarà chiamato a sottoscrivere apposito verbale di conciliazione. La proposta conciliativa avrà efficacia di accordo tra le Parti solo quando il Socio abbia sottoscritto il relativo atto.

Nel caso in cui accetti la proposta conciliativa, il Socio si dichiara soddisfatto e dichiara di non aver più nulla a che pretendere nei confronti della Banca, della Cassa di Risparmio di Orvieto e di ogni altra società appartenente al Gruppo BPB e/o di loro dipendenti e/o collaboratori e rinuncia irrevocabilmente ed incondizionatamente: ad ogni pretesa connessa - anche indirettamente – all'Investimento; a qualsivoglia azione nonché a tutti gli atti e/o diritti e/o domande e/o eccezioni e/o ragioni e/o pretese connesse – anche indirettamente – all'Investimento; ad avvalersi di ogni decisione favorevole che fosse stata o dovesse essere in futuro resa nei suoi confronti dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie o da altro organo Conciliativo; il Socio si impegna inoltre ad abbandonare – o a rinunciare a - ogni eventuale procedimento, giudizio civile e/o penale promosso nei confronti della Banca, della Cassa di Risparmio di Orvieto e di ogni

altra società appartenente al Gruppo BPB e/o di loro dipendenti e/o collaboratori e a rinunciare a mettere in esecuzione sentenze e/o provvedimenti resi nelle more della presente definizione conciliativa; a non proporre nuove azioni civili o penali, a qualsiasi titolo, attinenti all'Investimento, a rimettere eventuali atti di querela o denuncia che abbia presentato nei confronti della Banca, della Cassa di Risparmio di Orvieto e di ogni altra società appartenente al Gruppo BPB e/o di loro dipendenti e/o collaboratori, a rinunciare a costituirsi parte civile e/o esercitare qualsiasi facoltà e/o iniziativa in qualità di persona offesa o danneggiata nei confronti della Banca, della Cassa di Risparmio di Orvieto e di ogni altra società appartenente al Gruppo BPB e/o di loro dipendenti e/o collaboratori.

Le suddette rinunce e i suddetti impegni devono intendersi assunti dal Socio per sé, nonché per eventuali comproprietari delle Azioni o cointestatari dei rapporti bancari relativi alle Azioni.

Le Parti convengono che con l'accettazione della proposta di conciliazione la Banca sia espressamente surrogata in ogni diritto, restitutorio o risarcitorio o a qualsiasi altro titolo, azione e ragione del Socio verso i terzi (quali, a titolo meramente esemplificativo ex amministratori, ex sindaci o dirigenti della Banca o della società di revisione etc.).

Lo svolgimento della Procedura sarà disciplinato dal Regolamento allegato al presente Protocollo d'Intesa.